



### Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 305 del 30/08/2023

**OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle società di capitali in scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 c.2 del d.l. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n.120**

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Visti** gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

**Vista** la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

**Richiamata** la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

**Viste**, altresì, la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi" e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto**, in particolare, l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

**Considerato** che a tal proposito tramite la funzione "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. **635** posizioni relative a società di capitali non più operative secondo i parametri individuati dall'art. 40, comma 2, del D.L. 76/2020;

**Considerato** che, da ulteriori verifiche effettuate su tale elenco, sono state rilevate numero **595** posizioni per le quali è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione con proprie Determinazioni n. 55 del 16/02/2023 e n. 111 del 15/03/2023, avendo constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all'adempimento;

**Considerato**, altresì, che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese, per tutte le società interessate, con la modalità automatizzata e massiva e che, acquisito il parere del Giudice del Registro del 07/02/2023 assunto agli atti al protocollo generale nr. 8444 del 08/02/2023, entro otto giorni dall'iscrizione ne è stata data notizia alle imprese coinvolte mediante pubblicazione nell'Albo camerale e con pubblicazione dell'informazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale della CCIAA di Modena, dalla quale era possibile accedere direttamente all'albo camerale;

**Viste** le risultanze generali relative agli esiti di tali notifiche;

**Effettuate**, nell'ambito del citato procedimento, le dovute verifiche presso i pubblici registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dal comma 5 dell'art. 40 più volte citato D.L., ed in particolare, presso: l'Agenzia delle Entrate per i beni immobili; sul Registro Aeronautico Nazionale tramite E.N.A.C., per mezzo di A.C.I. per il Pubblico Registro Automobilistico; presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l'Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto, nonché il Registro delle Imprese per le partecipazioni in altre imprese iscritte;

**Accertato**, dunque, che n. **496** società indicate nell'elenco allegato non risultano proprietari o titolari di altri diritti reali dei beni di cui al precedente capoverso;

**Constatato** inoltre che per una delle suddette posizioni successivamente all'accertamento dello scioglimento senza liquidazione è stato iscritto provvedimento di sequestro preventivo delle partecipazioni societarie e che pertanto per tale posizione non si potrà procedere alla cancellazione d'ufficio;

**Verificato**, altresì, lo stato della Partita I.V.A. delle **495** posizioni residuali come espressamente previsto dal



medesimo comma 5, con la finalità di individuare solo le imprese con P.I. cessata e, per le imprese con partita Iva ancora attiva, la mancata presentazione di adempimenti fiscali negli ultimi 5 anni;

**Evidenziato inoltre** che in data 05/07/2023 l'Ufficio ha provveduto alla pubblicazione nella sezione Registro Imprese del sito istituzionale dell'elenco definitivo delle società di capitali da cancellare d'ufficio a seguito dell'intervenuto scioglimento senza liquidazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 D.L. 16 Luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla L.11 Settembre 2020, n.120, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività o eventuali controdeduzioni;

**Tenuto conto** che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società indicate nell'allegato al presente provvedimento, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività né le società interessate hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni ed i depositi ai sensi di legge;

**Ritenuto** pertanto che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese di n.488 posizioni;

**Considerato** che tutte le società indicate non sono titolari di un domicilio digitale;

**Ritenuto** che il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco allegato;

## DETERMINA

-di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le società indicate nell'elenco allegato (n. 488 posizioni)[ **Allegato A** ], ai sensi dell'art. 40, commi 2 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;

-di pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'Albo Camerale per quindici giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera di Commercio di Modena;

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è comunicato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Avv. Stefano Bellei

**Allegato** : Elenco n. 488 società di capitali